

**DDL di BILANCIO 2021**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**  
**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare**  
**anche relativi alla rinumerazione**

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
<p align="center"><b>Art. 2</b>  <b>Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico</b></p> <p align="center"><b>Art. 1, commi 2-7</b></p>	<p>Viene istituito un Fondo con dotazione di 8 mld. per il 2022 e di 7 mld. a decorrere dal 2023 – di cui una <b>quota non inferiore a 5 mld e non superiore ai 6 mld.</b> a decorrere dal 2020, è <b>destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.</b></p> <p>Al Fondo, dal 2022, sono destinate le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.</p> <p>E' soppresso il fondo per la riduzione della pressione fiscale ed è' incrementato di 3,012 mld. per il 2021 il Fondo per l'Assegno universale e servizi alla famiglia.</p>
<p align="center"><b>Art. 3</b>  <b>Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendenti</b></p> <p align="center"><b>Art. 1, commi 8-9</b></p>	<p>Viene <b>reso permanente del c.d "trattamento integrativo"</b> che aveva sostituito il bonus Renzi e che era stato previsto per il solo secondo semestre 2020.</p>
<p align="center"><b>Art. 4</b>  <b>Incentivo occupazione giovani</b></p> <p align="center"><b>Art. 1 commi 10-15</b></p>	<p>Si prevede un <b>esonero contributivo nella misura del 100% per un massimo di 36 mesi</b>, nel limite massimo di importo pari a <b>6.000 euro per le nuove assunzioni e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022, di giovani di meno di 36 anni.</b></p> <p>Lo sgravio è riconosciuto per un periodo di <b>48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</b></p> <p>L'esonero contributivo <b>spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali economici o collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>Le disposizioni <b>non si applicano alle prosecuzioni di contratti di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.</b> Per avere efficacia la disposizione <b>deve essere autorizzata dalla Commissione Europea.</b></p>
<p><b>Art. 5</b> <b>Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne</b></p> <p><b>Art. 1, commi 16-19</b></p>	<p>Si prevede un <b>esonero contributivo nella misura del 100%, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le assunzioni di lavoratrici donne.</b></p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata <b>all'autorizzazione della Commissione Europea</b> ed il beneficio è concesso nei limiti del Temporary Framework.</p>
<p><b>Art. 1, commi 20-22</b></p>	<p><b>Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.</b> Si prevede, con una dotazione finanziaria di 1 mld. di euro, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano <b>percepito nel 2010 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro ed abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 del 33%.</b></p> <p>Sono previsti, uno o più decreti del Ministro del Lavoro – da emanarsi entro 60 giorni – per la definizione dei criteri, delle modalità per il riconoscimento e della quota del limite di spesa. Il monitoraggio dei limiti di spesa è affidato agli enti</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF
<b>Art. 1, commi 23-27</b>	Si prevede <b>l'incremento di 50 mln. di euro del Fondo per le politiche della famiglia</b> da destinare al <b>sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto</b> . Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro per la Famiglia di concerto con il MEF, previa intesa in sede di conferenza unificata.
<b>Art. 1, commi 39-40</b>	Si prevede <b>l'IVA al 10%</b> , con una norma di interpretazione autentica, <b>per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto</b> .
<b>Art. 10</b> <b>Riduzione della Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</b>  <b>Art. 1, commi 44-47</b>	Si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Ci sono alcune condizioni: 1) Gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale quali, tra gli altri: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; assistenza agli anziani. 2) Impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio di imposta al finanziamento delle attività di interesse generale (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)
	Si rinvia ad una <b>delibera del CIPE</b> per la <b>definizione dei tassi di cofinanziamento nazionale massimo a valere sul prossimo ciclo di programmazione 2021/2027</b> per i seguenti fondi europei: <b>FESR, FSE+, FEASR, FEAMP</b> . Per quello che riguarda i <b>POR il cofinanziamento della quota</b>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 11</b> <b>Co-finanziamento nazionale</b> <b>Fondi UE periodo 2021-2027</b></p> <p><b>Art. 1, commi 51-57</b></p>	<p><b>nazionale è del 70% ed il restante 30% e a carico delle Regioni.</b></p> <p>L'intervento complessivo del Fondo di rotazione (ex L.183/1987) è di 2 mld. per il 2021, 2,5 mld per il 2023, 5 mld. per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 mld. per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 mld. per il 2030.</p> <p>Per il prossimo ciclo di programmazione (2021-2027) potranno essere finanziati "interventi complementari" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali. Questi interventi saranno nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-2020 che sarà concertata, attraverso l'Accordo di Partenariato tra Stato e Autorità Europee. Le Regioni e le Province autonome possono concorrere al finanziamento in modo da massimizzare le risorse a disposizione.</p>
<p><b>Art. 12</b> <b>Proroghe in materia di</b> <b>riqualificazione energetica,</b> <b>impianti di micro-</b> <b>generazione, recupero del</b> <b>patrimonio edilizio, acquisto</b> <b>di mobili e grandi</b> <b>elettrodomestici e proroga</b> <b>bonus facciate</b></p> <p><b>Art. 1, commi 58-60</b></p>	<p>Si prevede la <b>proroga al 31 dicembre 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle <b>detrazioni</b> degli investimenti per interventi di <b>efficientamento energetico delle singole unità immobiliari (65%);</b></li> <li>- delle misure in materia di <b>ristrutturazioni edilizie;</b></li> <li>- delle <b>detrazioni (50%) per alcune tipologie</b> (acquisto e posa in opera di <b>finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b> con impianti dotati di caldaie a condensazione e biomasse, fino ad un valore massimo di 30.000 euro, <b>interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione);</b></li> <li>- del <b>bonus mobili</b>, la detrazione del <b>50% per le spese sostenute</b> per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia (<b>massimo 16.000 euro</b>). Si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del cd. Bonus facciate, detrazione al 90% per gli interventi</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
<b>Art. 1. Commi 61-65</b>	E' istituito un "Fondo per il risparmio di risorse idriche" con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 che prevede un <b>credito di imposta di 1.000 euro</b> , fino ad esaurimento delle risorse, un " <b>bonus idrico</b> ", per ciascun beneficiario da utilizzare <b>entro il 31 dicembre 2021</b> per <b>interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua</b> , su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Sono specificate le spese ammissibili e la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus" è demandata ad un <b>decreto del Ministero dell'Ambiente da emanarsi entro 60 giorni</b> .
<b>Art. 1, commi 66-74</b>	Sono introdotte numerose modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. In particolare; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>proroga superbonus al 110% al 30 giugno 2022;</b></li> <li>• <b>interventi di coibentazione del tetto</b> rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto;</li> <li>• una <b>unità immobiliare</b> può ritenersi "<b>funzionalmente indipendente</b>" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; per il gas; per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;</li> <li>• sono compresi tra gli edifici che possono accedere alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali purchè al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;</li> </ul>

## DDL di BILANCIO 2021

### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE

#### In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare anche relativi alla rinumerazione

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>l'aumento del 50%</b> dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene <b>esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008</b> dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; inoltre, nei <b>Comuni</b> dei territori colpiti da <b>eventi sismici verificatisi dal 2009</b> gli <b>incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;</b></li><li>• per i <b>condomini</b> per i quali <b>alla data del 30 giugno 2022</b> siano stati effettuati lavori per almeno il <b>60% dell'intervento complessivo</b>, la <b>detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.</b></li><li>• Per gli <b>Istituti Autonomi Case popolari</b> per i quali <b>alla data del 31 dicembre 2022</b> siano stati effettuati lavori per almeno il <b>60% dell'intervento complessivo</b>, la <b>detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;</b></li><li>• per quello che riguarda i <b>condomini</b> si specifica che <b>almeno il 40% del condominio deve essere composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale</b>, e dagli edifici composti da 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti fino ad un massimo di 4 unità immobiliari;</li><li>• la <b>detrazione</b> prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene <b>estesa anche gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;</b></li><li>• per le <b>spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022</b> per gli interventi di <b>installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici</b>, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% nei rispetti di <b>alcuni limiti di spesa</b> (2.000 euro per gli edifici unifamiliari; 1.500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino almeno 8 colonnine; 1.200 per edifici</li></ul>
--	--

**DDL di BILANCIO 2021**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**  
**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare**  
**anche relativi alla rinumerazione**

	<p>plurifamiliari o condomini che installino più di 8 colonnine;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le disposizioni in materia di <b>opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura</b> in luogo delle detrazioni fiscali <b>si applicano anche ai soggetti che sostengono le spese nel 2022.</b></li> </ul>
<p align="center"><b>Art. 13</b>  <b>Proroga Bonus verde</b>   <b>Art. 1, comma 76</b></p>	<p><b>E' prorogato al 31 dicembre 2021 il cd. Bonus verde, detrazione al 36%</b> spettante per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché copertura a verde e di giardini pensili.</p>
<p align="center"><b>Art. 1, commi 77-79</b></p>	<p><b>Si proroga per tutto il 2021 il bonus per l'acquisto di veicoli nuovi a trazione elettrica</b></p>
<p align="center"><b>Art. 1, commi 80-81</b></p>	<p>Si prevede il rifinanziamento – 140 mln. di euro nel 2021; 100 mln, nel 2022 e 20 mln. per ciascuno degli anni 2023-2026 – del Fondo per la crescita sostenibile per interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa.</p>
<p align="center"><b>Art. 1, comma 83</b></p>	<p><b>Si estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019</b></p>
<p align="center"><b>Art. 15</b>  <b>Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo</b>   <b>Art. 1, commi 84-86</b></p>	<p>Si prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 mln. (dai 20 previsti) e 3 mln. per il soggetto proponente (dai 5 mln. previsti).</p> <p>E', inoltre possibile, associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione.
<b>Art. 1, commi 87-88</b>	Si estende il <b>contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</b> di rilevante interesse turistico (previsto dall'art. 59 del DL Agosto per i capoluoghi di provincia e le città metropolitane, <b>agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico</b> svolte nei <b>comuni dove sono situati santuari religiosi</b> (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti) prevedendo per il 2021, per tali Comuni diversi dal capoluogo, un limite di spesa di 10 mln. di euro;
<b>Art. 16</b> <b>Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"</b>  <b>Art. 1, commi 95-96</b>	Si consente <b>l'erogazione del contributo "Nuova Sabatini" in un'unica soluzione</b> (l'ultima modifica normativa – il dl semplificazioni n.76 del 2020 – consentiva l'erogazione in un'unica soluzione fino ai 200.000 euro. In ogni caso il contributo "Nuova Sabatini"(a fronte della concessione di un finanziamento ordinario per la realizzazione di un programma di investimento il Mise concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento) previsto per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature e hardware) e beni immateriali (software e tecnologie digitali) è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimento.
<b>ART. 17</b> <b>Fondo Impresa Femminile</b>  <b>Art. 1, commi 97-106</b>	Si prevede l'istituzione del <b>"Fondo a sostegno dell'impresa femminile"</b> con una dotazione di 20 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo ha la finalità <b>di promuovere e sostenere l'avvio ed il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.</b> Il Fondo sostiene:

## DDL di BILANCIO 2021

### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE

#### In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare anche relativi alla rinumerazione

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>interventi per supportare l'avvio delle attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili</b>, con specifica attenzione per le start-up ad alto contenuto tecnologico;</li><li>- <b>programmi ed iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile</b>;</li><li>- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata.</li></ul> <p>Gli interventi possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili</b>, con particolare attenzione alle imprese individuali ed alle attività libero professionali, con specifica attenzione a quelle disoccupate di qualsiasi età;</li><li>- <b>finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le imprese femminili</b>;</li><li>- <b>incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media circolante degli ultimi 3 esercizi</b>;</li><li>- <b>percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi</b>;</li><li>- <b>investimenti in conto capitale</b>, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start up innovative e le Pmi innovative;</li></ul>
--	---

**DDL di BILANCIO 2021****SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE****In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano</b> e degli interventi finanziati attraverso il fondo.</li></ul> <p>I programmi e le iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile ed i programmi di formazione e di orientamento verso materie e professioni in cui dovrebbe essere una maggiore presenza femminile possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università;</b></li><li>- iniziative per la <b>diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne;</b></li><li>- iniziative di <b>orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;</b></li><li>- iniziative di <b>sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;</b></li><li>- <b>azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa</b> e promuovere i programmi finanziati dal Fondo.</li></ul> <p>E' promosso il cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni e gli Enti Locali, le Associazioni di categoria il Sistema camerale e i Comitati per l'Imprenditoria femminile.</p> <p>Ogni anno il Mise presenta una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche della partecipazione delle donne alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.</p> <p><b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore della Legge <b>sono individuate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste dalla legge.</b></p> <p>Presso il Mise è istituito il <b>Comitato Impresa Donna</b> con le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- contribuisce ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo;</li><li>- conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa;</li></ul>
--	--

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;</li> <li>- contribuisce alla redazione della Relazione annuale.</li> </ul> <p>Le <b>modalità di composizione del Comitato, la cui partecipazione è a titolo gratuito, sono stabilite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello per le pari opportunità e la famiglia.</b></p>
<p><b>Art. 1, commi 107-108</b></p>	<p><b>E' rifinanziato per 3 mln. di euro per il 2021 del Fondo a sostegno del Venture Capital per sostenere investimenti in capitali di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati in Italia da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne. Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare di concerto con il MEF definirà i criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF dei Fondi da integrare nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali</b></p>
<p><b>Art. 18</b> <b>Fondo per le imprese creative</b></p> <p><b>Art. 1, commi 107-108</b></p>	<p><b>E' istituito presso il Mise il "Fondo per le imprese creative" con una dotazione di 20 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022. Le industrie creative fanno riferimento ad un meta settore che riunisce ambiti che vanno dal design, all'architettura, artigianato artistico, audiovisivo, compresi il cinema, la comunicazione, i contenuti multimediali, il software, la pubblicità.</b></p> <p>Il Fondo ha l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sostenere le mPMI creative attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;</b></li> <li>- <b>promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;</b></li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.</li> </ul> <p>Sono previste forme tra i rispettivi programmi e le Regioni. Con decreto del Mise, di concerto con il MiBACT sono adottate le disposizioni di attuazione comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ripartizione delle risorse tra gli interventi;</li> <li>- <b>l'individuazione dei codici ateco che classificano le attività dei settori interessati dalla misura;</b></li> <li>- <b>le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni;</b></li> <li>- la definizione delle iniziative ammissibili e delle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato;</li> <li>- ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento</li> </ul>
<p><b>Art. 1, commi 117-123</b></p>	<p><b>Credito di imposta per cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.</b> L'agevolazione riguarda sia i cuochi professionisti come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi. <b>Il credito di imposta è nel limite di 6.000 euro per un massimo di 1 milione di euro l'anno</b> che costituisce il tetto di spesa</p>
<p><b>Art. 19</b> <b>Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy</b></p> <p><b>Art. 1, commi 124-126</b></p>	<p>E' istituito il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione <b>risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo</b> quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamenti del capitale <b>per gli investimenti volti alla transizione tecnologica ed alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi, con specifica attenzione alle PMI.</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>Un decreto del Mise e del MEF stabilirà i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.</p>
<p><b>Art. 21</b> <b>Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p><b>Art. 1, commi 128 e 129</b></p>	<p>E' istituito il <b>Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole</b>, della pesca e dell'acquacoltura con una <b>dotazione di 150 mln. per il 2021. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore</b> della legge con <b>uno o più decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali</b>, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definitivi i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.</p>
<p><b>Art. 1, comma 131</b></p>	<p>Si prevede che il <b>credito di imposta del 40% in materia di sostegno al made in Italy</b> sia concesso per i periodi di imposta <b>dal 2021 al 2023 anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari</b>, anche costituite in forme di cooperative o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" <b>per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento e al commercio di vendita a distanza a clienti residenti fuori dal territorio nazionale</b>, alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, a favorire al stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e <b>per le attività ed i progetti legati all'incremento delle esportazioni.</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, comma 136-137</b></p>	<p>Contributi a fondo perduto per progetti o investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche e di produzione e trasformazione di carne.</p>
<p><b>Art. 1, comma 140-143</b></p>	<p>Si prevede, a carico di <b>chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l'obbligo di registrare su un apposito registro elettronico</b>, istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), <b>tutte le operazioni di carico e scarico</b>, nel caso in cui la <b>quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue</b>. Le modalità di applicazione della disposizione in esame -- per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l'anno 2021 - sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Sono previste <b>sanzioni amministrative pecuniarie</b> nei casi di mancata istituzione del registro sopra ricordato e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro.</p>
<p><b>Art. 23</b> <b>Promozione dei marchi collettivi di certificazione all'estero</b> <b>Art. 1, comma 144-145</b></p>	<p>E' abrogata l'agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'<i>Italian sounding</i>. Si prevede, inoltre, <b>che l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria nonché, di consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, sia concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021.</b> La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione "nella misura massima di 1 milione di euro per anno".</p>

**DDL di BILANCIO 2021**
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**
**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>Infine (comma 145) si incrementa di 145 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981.</p>
<p><b>Art. 24</b> <b>Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse</b> <b>Art. 1, comma 146-152</b></p>	<p>Possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento necessario alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico per favorire l'attrazione di investimenti in aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.</p>
<p><b>Art. 25</b> <b>Accordi per l'innovazione</b>  <b>Art. 1, comma 154</b></p>	<p>E' incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017 destinati allo strumento agevolativo degli <b>accordi per l'innovazione</b>.</p> <p>Tali accordi sono diretti a sostenere la realizzazione di uno o più progetti con interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di <b>attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto</b>, finalizzate alla realizzazione di <b>nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti</b>, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione <b>2014-2020 «Orizzonte 2020»</b>.</p>
<p><b>Art. 27</b> <b>Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – decontribuzione Sud</b></p>	<p>E' previsto l'<b>esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati</b>, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL per l'occupazione al Sud. La misura è estesa per gli anni dal <b>2021 al 2029</b> (con agevolazione pari al 30% per gli anni 2021-2025; pari al 20% per gli anni 2026-27; pari al 10% per gli anni 2028-2029). L'adozione di un orizzonte temporale</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, comma 161, 164-169</b></p>	<p>più ampio permette una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e riorganizzazione delle imprese. L'agevolazione contributiva è <b>subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</b></p>
<p><b>Incremento Fondo Comuni marginali Art. 1, comma 163</b></p>	<p><b>Incremento di 33 mln. di euro per il 2021, 28 mln. di euro per il 2022 e di 30 mln. di euro per il 2023 del Fondo a sostegno dei Comuni marginali.</b> Tale incremento è finalizzato al <b>sostegno di attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione del tessuto produttivo</b> da destinare ai Comuni dei territori di cui all'art. 3 della L. 646 del 1950 non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'esonero contributivo per il sud prevista dall'art. 27 del DL Agosto (v. infra comma 200)</p>
<p><b>Modifica alla misura "Resto al Sud" Art. 1, comma 170</b></p>	<p>Si estende la platea dei beneficiari della misura <b>elevando da 45 a 55 anni l'età massima</b></p>
<p><b>Art. 28 Proroga credito di imposta investimento nel Mezzogiorno Art. 1, comma 171-172</b></p>	<p>E' <b>prorogato fino al 31 dicembre 2022</b> il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (20% piccole imprese, 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese).</p>
<p><b>Agevolazioni fiscali imprese nelle ZES Art. 1, comma 173-176</b></p>	<p>Si prevede, <b>per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50%</b> a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.</p>
<p><b>Art. 29 Fondo Sviluppo Coesione Programmazione 2021-2027</b></p>	<p>E' prevista una prima <b>assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi.</b> Sono definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, comma 177-178</b></p>	<p>programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.</p>
<p><b>Art. 33</b> Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno <b>Art. 1, comma 185-187</b></p>	<p>E' <b>prorogata</b> per le annualità <b>2021 e 2022</b> il <b>credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b> (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), <b>differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (45% per le piccole imprese; 35% per le medie e 25% per le grandi imprese)</b></p>
<p><b>Art. 33</b> Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno <b>Art. 1, comma 188-190</b></p>	<p>Promuove la <b>costituzione di Ecosistemi dell'innovazione</b>, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo <b>svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa</b>, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle <b>Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b>. Previsti 50 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021-2023</p>
<p><b>Fondo per la formazione turistica esperienziale</b> <b>Art. 1, comma 195</b></p>	<p>Istituzione, presso il MEF un Fondo di <b>1 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022</b> per la <b>formazione turistica esperienziale</b>. La finalità è migliorare le capacità professionali del settore e aumentare l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è <b>ripartito tra le regioni ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti agli ambiti della filiera del turismo</b>. La misura riguarda le Regioni <b>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b>. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile;</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1, comma 196-200</b></p>	<p><b>Il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne è ridenominato in "Fondo di sostegno ai comuni marginali".</b></p> <p>Il nuovo Fondo viene <b>destinato al finanziamento di interventi volti a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento</b> e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, ponendosi come un intervento complementare alla SNAI, Strategia nazionale per le aree interne.</p> <p>Il nuovo Fondo di sostegno viene <b>rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.</b> Rientrano nella dotazione del nuovo Fondo anche la quota parte delle risorse, già stanziata in favore dell'ex Fondo di sostegno delle attività economiche, destinate ad interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.</p> <p><b>Il Fondo viene inoltre rifinanziato, per 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni di euro per il 2022 e 45 milioni di euro per il 2023, per la realizzazione, in comuni di specifici territori, di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.</b> Lo stanziamento è specificamente destinato ai Comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge n. 646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020 (ossia nelle aree</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare anche relativi alla rinumerazione**

	<p>svantaggiate oggetto dell'agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud).</p> <p>Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con DPCM. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all'attuale Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, per gli anni 2020, 2021 e 2022.</p>
<p>Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni della viabilità <b>Art. 1, comma 196-200</b></p>	<p>E' istituito un <b>fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali</b>, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale. Un decreto del il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definirà i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo.</p>
<p><b>Sospensione, fino al 31 gennaio 2021 dei vaglia cambiari</b>  <b>Art. 1, comma 207</b></p>	<p><b>I vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito</b> e ogni altro atto che ha efficacia esecutiva <b>i cui termini ricadono e decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 sono sospesi fino al 31 gennaio 2021.</b></p>
<p><b>Art. 35</b> <b>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese</b>  <b>Art. 1, comma 206, 208-212</b></p>	<p>è prorogata al 30 giugno 2021 ed estesa la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (cd. Cura Italia) attraverso il Fondo Centrale di Garanzia</p>
	<p>Si interviene sulla <b>disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese</b>, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (Cura Italia) disponendo che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), garantiti dal Fondo <b>(finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI</b></p> <p><b>Art. 1, comma 216-218</b></p>	<p><b>Fondo</b>, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19), <b>possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni.</b></p> <p>Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.</p> <p>Viene, infine, modificato il criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.</p> <p>La modifica sarà operativa dopo una nuova autorizzazione europea.</p>
<p><b>Compensazione multilaterali di crediti e debiti commerciali</b></p> <p><b>Art. 1, comma 227-229</b></p>	<p>L'Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla <b>compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche</b>. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.</p>
<p><b>Art. 38</b></p> <p><b>Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</b></p>	<p>E' prorogato al 30 giugno 2021 la possibilità per SACE S.p.A. di concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, comma 232</b></p>	<p>di euro (la norma era stata prorogata al 31 dicembre 2020 dal DL rilancio).</p>
<p><b>Art. 40</b> <b>Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI</b></p> <p><b>Art. 1, comma 244-247</b></p>	<p><b>E' prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI</b>, previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. Fanno eccezione, ai sensi del comma 2, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese cd. "mid cap", le quali sono concesse dal Fondo fino al 28 febbraio 2021.</p> <p>Il comma 3 <b>incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.</b></p>
<p><b>Art. 41</b> <b>Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese</b></p> <p><b>Art. 1, comma 248-254</b></p>	<p>Sono <b>prorogate al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.</b> La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.</p> <p>Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	esame possono essere integrate le disposizioni operative del <b>Fondo di garanzia per le PMI la cui dotazione della sezione speciale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021.</b>
<p><b>Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</b></p> <p><b>Art. 1, comma 256-258</b></p>	<p>Sono <b>ampliate le possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura concessi a Confidi.</b> In particolare, i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura possono essere utilizzati anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario</b> (tale elevato rischio dovrà essere determinato sulla base di criteri definiti da convenzioni tra istituti bancari ed intermediari finanziari);</li> <li>• <b>concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoiazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;</b></li> <li>• <b>erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese.</b></li> </ul>
<p><b>Ampliamento dell'operatività della finanza mutualistica e solidale</b></p> <p><b>Art. 1, comma 265</b></p>	<p>Si consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TU bancario (<b>microcredito</b>), costituiti in forma cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di <b>erogare credito alle micro imprese</b> (fino a 9 dipendenti e max 2 mln. di euro di fatturato)</p>
<p><b>Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese</b></p> <p><b>Art. 1, comma 270-273</b></p>	<p>Si prevedono <b>finanziamenti</b> per interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali concedendo <b>in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferirle, in cessione o affitto, agli stessi lavoratori.</b> Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>istituzionali destinati alle società cooperative. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.</p>
<p><b>Art. 45</b> <b>Fondo occupazione e formazione</b></p> <p><b>Art. 1, comma 275</b></p>	<p>E' rifinanziato il <b>Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.</b></p> <p>In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Le somme allo stato disponibili sono pari a circa 695,560 milioni di euro.</p>
<p><b>Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</b></p> <p><b>Art. 1, comma 276-277</b></p>	<p>E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il <b>Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</b> - con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – demandando a un successivo decreto l'individuazione delle modalità di attuazione della norma. Gli interventi del Fondo sono finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro</p>
<p><b>Art. 47</b> <b>Rinnovo dei contratti a tempo determinato</b></p> <p><b>Art. 1, comma 279</b></p>	<p>E' <b>prorogato al 31 marzo 2021</b> il termine per le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. I contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato sono rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020).</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 53</b> <b>Sistema duale</b></p> <p><b>Art. 1, comma 297</b></p>	<p>Sono incrementate <b>di 55 milioni di euro</b> (il testo del ddl ne prevedeva 50 milioni) <b>per il 2021</b> e confermati 50 milioni di euro per il 2022 <b>le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro</b>. Sono incrementate le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento <b>a 130 milioni per il 2021</b> e 1225 milioni di euro per il 2022.</p>
<p><b>Art. 1, comma 298</b></p>	<p><b>E' incrementato di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.</b></p>
<p><b>Art. 54</b> <b>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento</b></p> <p><b>Art. 1, comma 299-314</b></p>	<p>E' istituito un Fondo per il 2021 finalizzato alla tutela delle posizioni lavorative mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.</p> <p><b>Ai datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di cassa integrazione è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021</b>, nei limiti delle ore fruito nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p><b>I Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (tra cui FSBA) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 - è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per il 2021</b> ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p><b>Fino al 31 marzo 2021 sono preclusi i licenziamenti collettivi e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020</b>, fatte salve le ipotesi in cui il personale sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola di contratto di appalto, nonché la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.</p>
<p><b>Art. 56</b> <b>Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale</b></p> <p><b>Art. 1, comma 321</b></p>	<p>Sono assegnate <b>per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro</b> per il <b>finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale</b>, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto "decreto Agosto" nella misura di 20 milioni di euro. La somma è erogata interamente entro il primo semestre del 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.</p>
	<p>E' istituito il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 57</b> <b>Fondo per le politiche attive del lavoro</b></p> <p><b>Art. 1, comma 324-328</b></p>	<p>EU, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021.</p> <p>Le risorse di tale Fondo sono in parte utilizzate, per un importo pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego. L'individuazione delle prestazioni connesse al Programma - individuate tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU - nonché la declinazione a seconda della tipologia di beneficiari, è demandata ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Nelle more dell'istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021 prevede che l'assegno di ricollocazione è riconosciuto anche ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione di coloro che, beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l'accesso al pensionamento al termine della fruizione degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collocazione in cassa integrazione;</li> <li>• sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività;</li> <li>• percezione di NASpl o DIS-COLL da oltre 4 mesi.</li> </ul> <p>Il programma React EU – cui si fa riferimento - ha il fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali. <b>REACT-EU (47,5 miliardi di euro</b>, previsti tramite <i>Next generation EU</i>) è specificamente adottata per gli anni <b>2021-2022</b> per assegnare <b>risorse supplementari</b> volte a <b>rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19.</b></p>
---	---

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>Per il <b>2021 l'Italia dovrebbe ottenere circa 10,7 miliardi di euro</b> e sarà il <b>principale beneficiario</b> del programma. Il programma <b>sosterrà in modo particolare i servizi sanitari</b> e le <b>PMI</b>, il mantenimento e la creazione di <b>posti di lavoro</b>, specie per le persone in situazioni di vulnerabilità, <b>l'occupazione giovanile e l'accesso ai servizi sociali</b>, stimolando, allo stesso tempo, le transizioni verde e digitale. Allo stesso tempo gli Stati membri avranno una <b>ampia flessibilità nell'utilizzo delle risorse</b>, procedure semplificate, la possibilità di trasferire risorse tra fondi e categorie di regioni e un allentamento delle norme sul cofinanziamento, così da permettere un finanziamento interamente a carico del bilancio dell'UE.</p>
<p><b>Art. 59</b> <b>Fondo caregiver</b>  <b>Art. 1, comma 334</b></p>	<p>E' istituito un <b>Fondo</b> per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al <b>riconoscimento del valore sociale</b> ed economico delle attività di cura a carattere <b>non professionale del cd. caregiver</b> (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel <b>triennio di programmazione 2021-2023 di 30 milioni di euro per ciascun anno</b>, incrementata nel corso dell'esame in Parlamento (il ddl prevedeva <b>25 milioni</b> di euro per ciascun anno).</p>
<p><b>Art. 60</b> <b>Opzione donna</b>  <b>Art. 1, comma 336</b></p>	<p>E' estesa la possibilità di fruire dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. <b>opzione donna</b> alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti <b>entro il 31 dicembre 2020</b>, invece del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.</p> <p>La norma in commento – modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle <b>lavoratrici</b> che abbiano maturato, entro il <b>31 dicembre 2020</b> e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un'anzianità contributiva <b>pari o superiore a 35 anni</b> ed un'età anagrafica <b>pari o superiore</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p><b>a 58 anni</b> (per le lavoratrici dipendenti) <b>e a 59 anni</b> (per le lavoratrici autonome).</p>
<p><b>Art. 61</b> <b>Proroga ape sociale</b></p> <p><b>Art. 1, comma 339-340</b></p>	<p>E' prorogata per tutto il <b>2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale</b>, consistente in <b>una indennità</b>, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.</p>
<p><b>Art. 65</b> <b>Assegno di natalità</b></p> <p><b>Art. 1, comma 362</b></p>	<p>E' Prorogato per il <b>2021 l'assegno di natalità</b> (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "<b>Fondo assegno universale e servizi alla famiglia</b>".</p> <p>L'assegno è riconosciuto per ogni <b>figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020</b> (legge n. 160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente <b>fino al compimento del primo anno di età</b> ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</p> <p>Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi <b>la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE</b> e spetta, in applicazione del principio dell'<b>accesso universale</b>, nei limiti di un importo minimo, anche per <b>ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro</b> o anche in assenza dell'indicatore ISEE.</p> <p>L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "<b>Fondo assegno universale e servizi alla famiglia</b>" di cui all'art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019.</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 66</b> <b>Congedo di paternità</b></p> <p><b>Art. 1, comma 363-364</b></p>	<p>Si <b>proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, aumentando la durata da sette a dieci giorni, anticipando il recepimento della direttiva UE in materia.</b></p> <p>Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).</p>
<p><b>Art. 68</b> <b>Reddito di cittadinanza</b></p> <p><b>Art. 1, comma 371</b></p>	<p>E' incrementata, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito "Reddito di cittadinanza".</p>
<p><b>Art. 72</b> <b>Indennizzo per cessazione attività commerciali</b></p> <p><b>Art. 1, comma 380</b></p>	<p><b>Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.</b></p> <p>La contribuzione (di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 207/1996 ) è destinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale</b> istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;</li> <li>- <b>per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.</b></li> </ul>
<p><b>Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata</b></p> <p><b>Art. 1, commi 386-400</b></p>	<p>E' istituita, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.</p>

**DDL di BILANCIO 2021**  
**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**  
**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare**  
**anche relativi alla rinumerazione**

	Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità
<b>Art. 1, commi 401</b>	Incremento di 1 mln. di euro nel 2021 del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura
<b>Art. 1, commi 412</b>	L'importo di 40 milioni di euro di risparmi del bilancio della Camera dei Deputati sono destinati al <b>Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate</b>
<b>Art. 1, commi 481</b>	<b>Estensione dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021</b> l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero <b>per i lavoratori pubblici e privati cd. "fragili"</b> ;
<b>Art. 1, commi 484</b>	Con effetto dal 1° gennaio 2021, si sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla relativa condizione.
<b>Art. 1, commi 536-539</b>	è previsto un <b>credito di imposta del 100% per le micro e piccole imprese</b> , del 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese <b>per le donazioni, effettuate fino a 100.000 euro finalizzate a borse di studio per iniziative formative per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze manageriali</b> promosse da università pubbliche e private
<b>Art. 97</b> <b>Interventi per il settore del cinema e dell'audiovisivo</b>  <b>Art. 1, commi 583-584</b>	Sono incrementate le risorse del <b>Fondo per lo sviluppo degli investimenti</b> nel cinema e nell'audiovisivo ed <b>innalzate le aliquote massime del credito di imposta</b> riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. In particolare, il comma 1, lett. a), eleva (da € 400 mln) a <b>€ 640 mln annui</b> l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la <b>dotazione del Fondo</b> per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>Il comma 1, lett. <i>b</i>), riguarda le <b>imprese di produzione cinematografica e audiovisiva</b>, per le quali <b>eleva (dal 30%) al 40%</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aliquota <b>massima</b> del credito di imposta;</li> <li>- l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le <b>opere cinematografiche</b>;</li> <li>- l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista <b>in via prioritaria</b> per determinate categorie di <b>opere audiovisive</b>. In tale contesto, stabilisce anche che rientrano in tali categorie le opere audiovisive in cui <b>il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40%</b> (e non più in misura non inferiore al 30%).</li> </ul>
<p><b>Art. 1, commi 599-604</b></p>	<p><b>Esenzione prima rata IMU 2021</b> per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli - In particolare, tra gli altri, <b>stabilimenti balneari</b>, marittimi, lacuali e fluviali, alberghi, pensioni, agriturismi, affittacamere, bed &amp; breakfast, immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.</p> <p>Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Il comma 603 rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti ed estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.</p>
	<p>Sono prorogate <b>fino al 2022</b> alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</b>;</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 101</b> <b>Misure a sostegno della filiera della stampa</b></p> <p><b>Art. 1, commi 608-613</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. <b>tax credit per le edicole</b>);</li> <li>- <b>credito d'imposta per le testate edite in formato digitale.</b></li> </ul> <p>In particolare, per gli anni 2021 e 2022 il <b>credito d'imposta per investimenti pubblicitari</b> è concesso <b>nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari</b> effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di <b>50 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.</p>
<p><b>Art. 106</b></p> <p><b>Conferenza per il Futuro dell'Europa</b></p> <p><b>Art. 1, commi 626</b></p>	<p>L'<b>articolo 106</b> autorizza per l'anno 2021 una spesa di <b>2 milioni di euro</b> per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.</p> <p>L'autorizzazione di spesa è ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l'obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell'Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell'Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.</p>
<p><b>Art. 107</b></p> <p><b>Regime temporaneo aiuti di stato</b></p>	<p>Si modifica la cornice normativa entro la quale le <b>Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali</b> e le <b>Camere di commercio</b> – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia</i></p>

## DDL di BILANCIO 2021

### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE

#### In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare anche relativi alla rinumerazione

<p><b>Art. 1, commi 627</b></p>	<p><i>nell'attuale emergenza del COVID-19"</i> (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).</p> <p>L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla <b>proroga al 30 giugno 2021</b> del Quadro temporaneo, e all'inclusione del <b>sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese</b> nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l'approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).</p> <p>In particolare, si traspone nell'ordinamento interno il contenuto della <b>sezione 3.1</b> della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>", e successive modifiche e integrazioni che consente la <b>concessione di aiuti</b> pubblici sotto forma di <b>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</b>, introducendo nell'art. 54 del dl rilancio due ulteriori commi, <i>7-bis</i> e <i>7-ter</i> in base ai quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli <b>aiuti</b> concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'articolo e <b>rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione</b> quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma <i>7-bis</i>).</li><li>- <b>se</b> l'aiuto è concesso sotto forma di <b>agevolazioni fiscali</b>, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta <b>entro il 30 giugno 2021</b> o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione "<i>Quadro temporaneo</i>" (nuovo comma <i>7-ter</i>). (comma 1, lett. a) ter)</li></ul> <p>Inoltre, si aggiunge un nuovo articolo <i>60-bis</i> nel D.L. n. 34/2020 in base al quale le Regioni e le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province</p>
---------------------------------	---

## DDL di BILANCIO 2021

### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE

#### In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare anche relativi alla rinumerazione

	<p>autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del "Quadro temporaneo" (comma 1, lett. b)). Si dispone (comma 2) che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'aiuto è concesso <b>entro il 30 giugno 2021</b> e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");</p> <p>b) l'aiuto è concesso a favore di <b>imprese che subiscono</b>, durante il periodo ammissibile, un <b>calo del fatturato</b> di almeno il <b>30 per cento</b> rispetto allo stesso periodo del <b>2019</b>. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.</p> <p>Sono definiti i <b>costi fissi</b> (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi <b>variabili</b> (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi <b>fissi non coperti</b>" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno) (comma 3). L'<b>intensità di aiuto</b> non deve superare il <b>70 per cento</b> dei costi fissi non coperti; <b>per le micro imprese e le piccole imprese</b> (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il <b>90 per cento</b>.</p> <p>Si dispone che, in ogni caso, l'<b>importo</b> complessivo dell'aiuto <b>non</b> deve essere <b>superiore a 3 milioni di euro</b> per impresa (comma 5) e che gli <b>aiuti</b> per contribuire ai costi fissi non coperti <b>non sono cumulabili</b> con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili (comma 6).</p>
--	---

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	Infine la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea (comma 7).
<p><b>Art. 109</b>  <b>Soppressione IRBA</b>  <b>(Imposta regionale benzina per autotrazione)</b>  <b>Art. 1, commi 628-630</b></p>	E' abrogata <b>a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)</b> e ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate, istituisce conseguentemente un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
<p><b>Art. 119</b>  <b>Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus</b>  <b>Art. 1, commi 649-650</b></p>	<p>Modifica l'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 che aveva previsto <b>l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico</b>, prevedendo una <b>ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021</b>, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.</p> <p>In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, il fondo agisce in una duplice direzione:</p> <p>1) per quanto attiene il 2020 viene assicurata una <b>compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus</b> sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali. Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei <b>minori ricavi registrati</b> in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all'emergenza da COVID-19 <b>nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;</b></p> <p>2) ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al <b>ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p><b>31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018</b>, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.</p> <p>Inoltre, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro previsto dall'art. 1 comma 114 della Legge di Bilancio per il 2020 (modificato dall'art. 86 del DL 104/2020) la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) è <b>incrementata da 30 a 50 milioni di euro</b>. Tali risorse sono destinate al <b>ristoro delle rate di finanziamento o del canone di leasing</b>, la cui scadenza è compresa tra il <b>23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020</b>, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria <b>M2 ed M3 effettuati a partire dal 1 gennaio</b>.</p>
<p><b>Art. 1, commi 651-659</b></p>	<p>Il comma 657 <b>prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1</b> (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: <b>vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isothermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri</b>, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, <b>con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p><b>caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella.</b></p>
<p><b>Art. 126</b> <b>Misure per la promozione della mobilità sostenibile</b></p> <p><b>Art. 1, commi 691-699</b></p>	<p>Anche per gli anni <b>dal 2021 al 2026 è riconosciuto il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi</b>, rifinanziando il relativo Fondo (comma 1). Vengono poi incrementate le <b>risorse</b> per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di <b>100 milioni di euro per il 2021</b>, per finanziare gli <b>acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica</b> effettuati dal <b>4 maggio 2020 al 2 novembre 2020</b> (comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 3). Le eventuali <b>disponibilità che residueranno</b> dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del <b>buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti</b> nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria. <b>E' previsto un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese</b> e delle piccole imprese di trasporto merci urbano. In particolare il credito d'imposta è nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze.</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, commi 705-707</b></p>	<p><b>Buono veicoli sicuri:</b> per adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <b>entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dei Trasporti con proprio decreto modifica la tariffa aumentandola di un importo pari a 9,95 euro</b>. A titolo compensativo per i 3 anni successivi è riconosciuto un buono ai proprietari dei veicoli che sottopongono il veicolo e l'eventuale rimorchio a revisione che è pari a 9,95 euro ed è riconosciuto una sola volta.</p>
<p><b>Articolo 135</b> <b>Potenziamento delle misure di tutela ambientale</b></p> <p><b>Art. 1, commi 742-751</b></p>	<p>Sono introdotte norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "<b>Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile</b>", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria; si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (comma 2);</li> <li>- si demanda a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, <b>la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi;</b></li> <li>- è istituito presso il Ministero dell'ambiente, il <b>Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale</b>, definendone la composizione e</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso;</p>
<p><b>Articolo 139</b> <b>Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali</b></p> <p><b>Art. 1, commi 760-766</b></p>	<p>E' riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni</b> (cd. utilizzatori) aventi la <b>sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali - ZEA</b> che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a <b>10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</b></p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA)</li> <li>- è riconosciuto un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati;</li> <li>- gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 3);</li> <li>- Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contributo massimo riconosciuto – credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione - è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.</li> </ul>
<b>Art. 1, commi 781-782</b>	<p><b>Contributi ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 28 novembre 2020 in Sardegna:</b> si prevede l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. La definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi è demandata ad un apposito decreto ministeriale.</p>
<p><b>Articolo 146</b> <b>Comuni TPL Scuola -</b> <b>Incremento risorse per il</b> <b>Trasporto scolastico</b></p> <p><b>Art. 1, commi 790</b></p>	<p>E' istituito un fondo con una <b>dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni</b> in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 1, istituisce il <b>Fondo</b> nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Analoghi finanziamenti sono previsti per le regioni dall'art. 152;</li> <li>- per la <b>definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 1 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero</b></li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p><b>dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata</b>, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (i comuni sono autorizzati a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.</p> <p><b>NB</b> l'art. 27 del DL n. 149/2020 (c.d. DL Ristori-bis il cui contenuto è confluito nell'emendamento Governativo 1.1000 al DL n. 137/2020 – c.d. <b>DL Ristori</b> approvato e pubblicato in GU), <b>rifinanzia per l'anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti</b>, la dotazione del Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, <b>ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso.</b></p>
<p><b>Articolo 152</b> <b>Regioni TPL Scuola -</b> <b>Incremento risorse per il</b> <b>trasporto pubblico locale</b></p> <p><b>Art. 1, commi 816</b></p>	<p>Sono finanziati i <b>servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano</b>, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, <b>finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,</b></li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p><b>destinato anche a studenti.</b> Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È stata prevista la possibilità di utilizzare gli autobus turistici per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC</li> <li>- Il secondo periodo del comma 816 rinvia l'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un <b>successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</b> La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.</li> </ul>
<p><b>Art. 1, commi 817</b></p>	<p>Si modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che la previsione che tale offerta di</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.</p>
<p><b>Art. 1, commi 946-950</b></p>	<p><b>proroga sospensione mutui:</b> tra le altre misure sono prorogate <b>fino al 31 dicembre 2021</b> le norme relative alla sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori dell'Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. La proroga è prevista (comma 1-sexies) anche per i soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 in provincia di Modena, dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 che hanno colpito diverse province venete nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;</p>
<p><b>Articolo 184</b> <b>Misure per l'attuazione del</b> <b>Programma Next Generation</b> <b>EU</b> <b>Art. 1, commi 1037-1050</b></p>	<p>Sono previste una serie di misure per l'attuazione del Programma <i>Next Generation EU</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023;</li> <li>- istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione;</li> <li>- definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;</li> <li>- predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti</li> </ul>
<p><b>Articolo 185</b> <b>Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi</b></p> <p><b>Art. 1, commi 1051-1064</b></p>	<p>E' prorogato fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo nell'ambito di un più ampio rafforzamento del <b>programma Transizione 4.0</b> diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19 ed anticipata la decorrenza della disciplina al 16 novembre 2020. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, <b>a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023</b> - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</li> <li>- possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito e sono esplicitate le imprese escluse dall'agevolazione. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa e si esplicitano le esclusioni dall'agevolazione.</li> <li>- Il <b>credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 10 % del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;</li> <li>○ investimenti in beni strumentali immateriali diversi da <i>software</i>, sistemi e <i>system integration</i>, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul> </li> <li>➤ 15 % per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per gli</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**DDL di BILANCIO 2021****SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE****In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>nella misura del % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</b></li><li>➤ nella misura del 30 % per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li><li>➤ nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.</li></ul></li><li>- per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>nella misura del 40 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</b></li></ul></li></ul>
--	--

**DDL di BILANCIO 2021****SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE****In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ nella misura del 20 % per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;</li><li>➤ nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro (comma 7)</li></ul> <p>Si prevede, inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Transizione 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (ai sensi del comma 12) per gli investimenti in beni materiali e immateriali Transizione 4.0</li><li>➤ Per gli investimenti in beni strumentali effettuati <b>a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021</b>, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 (beni materiali diversi da Transizione 4.0), <b>per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.</b></li><li>➤ le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le</li></ul>
--	--

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ proroga fino all'anno 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l'ambito applicativo (lett. a)-h)).</li> </ul>
<p><b>Articolo 185</b> <b>Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi</b></p> <p><b>Art. 1, commi 1065-1067</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0</b> chiarendo chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio (lett. i) ed l)). In particolare Il <b>comma 14, lettera i)</b>, proroga al <b>2022</b> (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il <b>beneficio del credito d'imposta formazione 4.0</b>. In particolare sono ammissibili a tale beneficio.             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;</li> <li>b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature</li> </ul> </li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;</li> <li>d) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;</li> <li>e) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.</li> </ul>
<p><b>Articolo 189</b> <b>Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti</b> <b>Art. 1, commi 1084-1085</b></p>	<p>Sono introdotte modifiche alla disciplina della <i>plastic tax</i>, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta.</p>
<p><b>Art. 1, commi 1087-1089</b></p>	<p><b>Credito di imposta per l'acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile del 50%</b> delle spese sostenute. Il credito - sono destinati alla misura 5 mln. di euro - è fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e 5.000 per gli esercizi pubblici delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare;</p>
<p><b>Articolo 194</b> <b>Lotteria dei corrispettivi e cashback</b></p>	<p>Sono introdotte modifiche alla disciplina della <b>lotteria dei corrispettivi</b> per permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico (comma 1).</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<p><b>Art. 1, commi 1095-1097</b></p>	<p>E' inoltre modificata la disciplina delle <b>misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback)</b>, chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (comma 2).</p>
<p><b>Articolo 195</b> <b>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro</b> <b>Art. 1, commi 1098- 1100</b></p>	<p>Si chiarisce che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile <b>dal 1° gennaio al 30 giugno 2021</b> e non per tutto l'anno 2021. La norma <b>anticipa</b> quindi il <b>termine</b> precedentemente previsto per esercitare l'<b>opzione della cessione</b> del credito (31 dicembre 2021) al <b>30 giugno 2021</b>.</p>
<p><b>Articolo 197</b> <b>Semplificazioni fiscali</b> <b>Art. 1, commi 1102- 1107</b></p>	<p>Sono introdotte alcune semplificazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede la possibilità per i <b>contribuenti minori di effettuare trimestralmente</b>, anziché mensilmente, <b>le liquidazioni periodiche</b> (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta. Per tali contribuenti rimane l'obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (comma 1);</li> <li>- <b>abolizione esterometro</b> . per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio (comma 2);</li> <li>- sono introdotte nuove <b>sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere</b> (comma 2);</li> <li>- si estende al <b>2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica</b> per i soggetti tenuti</li> </ul>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>all'invio dei dati al <b>Sistema tessera sanitaria (comma 4)</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA (comma 5);</li> <li>- si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP (comma 6).</li> </ul>
<p><b>Articolo 198</b> <b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b> <b>Art. 1, commi 1108</b></p>	<p>Si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.</p>
<p><b>Articolo 199</b> <b>Memorizzazione e trasmissione corrispettivi</b> <b>Art. 1, commi 1109-1114</b></p>	<p>Si introduce un <b>nuovo quadro sanzionatorio</b> per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla <b>memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</b>.</p> <p>Sono definite le sanzioni per la <b>mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione</b> ovvero per la memorizzazione o trasmissione con <b>dati incompleti o non veritieri</b>; per i casi di <b>mancato o irregolare funzionamento degli strumenti</b>; per la <b>mancata tempestiva richiesta di intervento</b> di manutenzione; per l'<b>omessa installazione</b> e per la <b>manomissione degli strumenti</b> trasmissione.</p> <p>L'articolo chiarisce inoltre il termine per la <b>memorizzazione elettronica</b> e, a richiesta del cliente, per la <b>consegna dei documenti e differisce</b> l'operatività dell'utilizzo dei <b>sistemi evoluti di incasso</b>, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al <b>1° luglio 2021</b></p>
<p><b>Art. 1, commi 1116-1119</b></p>	<p><b>SISMA</b>: per i comuni della Lombardia e del Veneto interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2021 e per quelli dell'Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza, <b>l'esenzione dall'applicazione</b></p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

	<p>dell'imposta municipale propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. I fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;</p>
<p><b>Articolo 210</b> <b>Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese</b></p> <p><b>Art. 1, commi 1142</b></p>	<p>Sono incrementati, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la <b>dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (394/81)</b> di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;</li> <li>○ la <b>dotazione del Fondo per la promozione integrata</b> di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.</li> <li>○ Sé prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.</li> </ul> <p>Il Fondo Legge n. 394/1981 ha <b>una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI)</b> pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.</p>
	<p>Valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane</p>

**DDL di BILANCIO 2021**

**SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE**

**In blu le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare  
anche relativi alla rinumerazione**

<b>Art. 1, commi 1144-1149</b>	e contrasto al "Italian Sounding con l'introduzione dell'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo" in base a specifiche norme tecniche e di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "gelateria italiana nel mondo" (1 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021-2023)
--------------------------------	---